



**F.I.Bi.S.**

**FEDERAZIONE ITALIANA BILIARDO SPORTIVO**

**Premesso che:**

- con delibera Presidenziale n. 3/15 del 13.02.2015 allo scrivente Giudice Sportivo Nazionale venivano attribuite, *ex lege*, le funzioni di Giudice Sportivo Territoriale, fino a diversa determinazione del Consiglio Federale;
- in data 17.07.2017 perveniva, a questo organo di giustizia, da parte del sig. Luciano Mattoni in qualità di Direttore di Gara incaricato per la Poule Finale di 3° categoria del Comitato FI-PO-PT-AR-SI svoltasi presso il csb Lo Spaccone (Sant'Angelo a Lècore, Signa - FI), referto rapporto in relazione alla gara disputata la sera di mercoledì 31 maggio 2017;
- nel predetto referto, la direzione di gara, dopo avere dettagliatamente esposto i fatti di gara, richiedeva un provvedimento disciplinare nei confronti del tesserato Nicola Bellini (tessera FBO2A579 - csb Carraresi - Comitato FI PO PT AR SI) dopo aver riferito di alcuni episodi che vedevano come protagonista il predetto giocatore riferiva "*[omissis]* Il suddetto Nicola Bellini durante la prova-biliardo prima di un incontro degli 8vi di finale veniva richiamato dall'arbitro sig. Pastorelli al rispetto del tempo previsto ed invitato a fare gli ultimi due tiri; il Bellini evidentemente trovando il richiamo improprio, sia nel tono che nel merito, rispondeva offensivamente al Pastorelli dicendo "**ho provato solo due minuti, sei uno stupido**". Dopo un rapido consulto

*telefonico con il Responsabile Nazionale Ufficiali di Gara Rosolino Iacò, decidevo di far proseguire l'incontro, cambiando ovviamente l'arbitro".*

**Considerato che:**

- l'art. 67, c.1) Regolamento di Giustizia Fibis prevede che *"Il procedimento innanzi al Giudice sportivo sono instaurati: a) d'ufficio, a seguito di acquisizioni dei documenti ufficiali relativi alla gara o su eventuale segnalazione del Procuratore Federale; b) su istanza del soggetto interessato titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale"*;
- l'art. 30 del vigente Regolamento di Giustizia impone all'organo competente di tener conto, nella determinazione della sanzione, *"della gravità dell'infrazione, desumendola da ogni elemento in suo possesso ed in particolare dalla natura, dalla specie, dai modi, dal tempo e dal luogo dell'azione od omissione, nonché dall'intensità dell'atteggiamento psicologico"*;
- i comportamenti denunciati dal direttore di gara di per sé gravemente violativi del principio generale sancito dall'art. 1, II comma, del Regolamento di Giustizia F.I.Bi.S., risultano ancor più deplorabili in considerazione del tempo e del luogo dell'azione, essendo il fatto verificatosi nel corso della gara e nei confronti di un organo federale deputato al buon funzionamento della competizione sportiva e dell'immotivata intensità dell'atteggiamento psicologico.
- questo organo di giustizia ha istruito la causa reperendo la documentazione necessaria, che rimane agli atti di questo processo

Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto Organo Giudicante ritiene di provvedere come di seguito.



\*

Le risultanze documentali relative alla gara denominata "Poule Finale di 3° categoria del Comitato FI-PO-PT-AR-SI" svoltasi presso il CSB Lo Spaccone (Sant'Angelo a Lècore, Signa - FI), riportate dalla direzione di gara nel relativo referto, denunciano un comportamento non tollerabile da parte di un giocatore nei confronti degli arbitri - con frasi offensive - alla presenza di molto pubblico.

Sono assolutamente da rimproverare e da punire i comportamenti tenuti dal giocatore BELLINI Nicola, durante la competizione sportiva in modo particolare perché avvenuti nei confronti dell'arbitro ed alla presenza di pubblico.

Inoltre al termine della partita il predetto non dimostrava alcun pentimento sui fatti posti in essere.

Questo denota poca professionalità e sportività da parte del Sig. BELLINI Nicola nonché sfregio assoluto dei principi fondanti e fondamentali dei regolamenti tutti della F.I.Bi.S.

Agendo, come dettagliatamente riportato nelle annotazioni, il sig. BELLINI Nicola ha contravenuto alla fondamentale previsione di cui all'**art. 1 del Regolamento di Giustizia**, secondo cui *"Gli affiliati ed i tesserati sono tenuti all'osservanza dello Statuto e dei regolamenti federali nonché [omissis]...i tesserati devono mantenere una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva [omissis]"*.

#### **P.Q.M.**

Visto il combinato disposto degli artt. 1, 29, del Regolamento di Giustizia Federale;

il Giudice Sportivo Nazionale; analizzata la documentazione ufficiale fatta pervenire; avendone la facoltà:

- sospende, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento di Giustizia F.I.Bi.S., BELLINI Nicola da ogni attività federale per la durata di giorni 15 (quindici);

Comunica che la summenzionata sanzione disciplinare è immediatamente esecutiva dopo la pubblicazione sul sito federale, o, in mancanza, dalla notifica



del presente provvedimento che avverrà via fax per il tramite del Comitato Regionale F.I.Bi.S. e che la presentazione di un qualsiasi mezzo di gravame non sospende l'esecutività della presente decisione.

Avvisa, inoltre, che ai sensi e per gli effetti dell'art. 72 ss del Nuovo Regolamento di Giustizia Federale avverso la presente decisione è ammesso reclamo entro il termine di giorni sette dalla data di pubblicazione della deliberazione sul sito federale e della relativa motivazione emessa dall'organo di giustizia di primo grado.

Invita, pertanto, il Comitato Regionale F.I.Bi.S. ad effettuare le comunicazioni (che hanno valore di notificazione) al Comitato Provinciale F.I.Bi.S. di appartenenza del tesserato BELLINI Nicola ed alla sua squadra di appartenenza.

Così deciso in Alba il 04 agosto 2017

Giudice Unico Sportivo Nazionale

Avv. Massimo ROSSO

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. Rosso', written over a horizontal line.